



COMUNE DI VILLA RENDENA

COMUNITA' N. 8 DELLE GIUDICARIE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO EDILIZIO Maggio 2014

L.P. 4 marzo 2008 n.1, Art.36

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 DD. 28 MAGGIO 2014

Entrato in vigore il 15.06.2014

**Il Sindaco
Bernardi Emanuele**

**Il segretario Comunale
Rossini dott.ssa Sara**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori
- Art.3. Vigilanza e procedure
- Art.4. Certificazioni urbanistiche
- Art.5. Certificato di agibilità
- Art.6. Informazione ed accesso agli atti

CAPO II - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

- Art. 7. Disciplina degli interventi sul territorio
- Art. 8. Categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

CAPO III - PIANI ATTUATIVI

CAPO IV - REGIME AUTORIZZATIVO

- Art.9. Concessione edilizia
- Art.10. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art.11. Opere soggette a sola comunicazione
- Art.12. Opere pubbliche e linee elettriche
- Art.13. Modalità di presentazione della domanda di concessione o denuncia segnalazione di inizio attività
- Art.14. Decadenza della concessione per nuove previsioni urbanistiche
- Art.15. Rilascio della concessione
- Art.16. Preavviso di diniego
- Art.17. Integrazioni delle pratiche
- Art.18. Parere preventivo
- Art.19. Concessione: durata ed effetti
- Art.20. Obbligo di conformità al piano regolatore generale e al regolamento edilizio
- Art.21. Edifici di pregio artistico o storico o sottoposti a tutela ambientale
- Art.22. Disposizioni relative alla segnalazione certificata d'inizio di attività
- Art.23. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Art.24. Opere di infrastrutturazione del territorio
- Art.25. Diritti di terzi
- Art.26. Domande in sanatoria
- Art.27. Deroghe

CAPO V - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

- Art.28. Commissione Edilizia comunale (CEC)
- Art.29. Funzionamento della Commissione Edilizia
- Art.30. Pratiche non soggette al parere della Commissione Edilizia

CAPO VI - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

- Art.31. Svolgimento dei lavori e sorveglianza da parte dell'autorità comunale
- Art.32. Verifiche inerenti l'isolamento termico
- Art.33. Formazione dei cantieri
- Art.34. Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità
- Art.35. Cautele contro i danni e le molestie
- Art.36. Scavi
- Art.37. Cautele da seguire nelle opere di demolizione
- Art.38. Occupazione temporanea del suolo pubblico e ripristino
- Art.39. Tutela di manufatti di pubblici servizi
- Art.40. Servitù pubbliche
- Art.41. Rinvenimenti e scoperte

TITOLO II

INDICI URBANISTICO/EDILIZI

ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

- Art.42. Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici e definizioni particolari
- Art.43. Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici: ulteriori definizioni
- Art.44. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
- Art.45. Distanze minime tra i fabbricati
- Art.46. Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aree di sviluppo urbano
- Art.47. Asservimento delle aree alle costruzioni

TITOLO III

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTIINCENDIO E DIVERSE

CAPO I - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

- Art.48. Inserimento ambientale degli edifici
- Art.49. Decoro degli spazi
- Art.50. Sporgenza delle facciate
- Art.51. Recinzione delle aree private; accessi veicolari
- Art.52. Prescrizioni edilizie particolari
- Art.53. Igiene del suolo e del sottosuolo - opere interrato
- Art.54. Camere d'aria, isolazioni e vespai
- Art.55. Isolamento termico ed acustico - impianti di riscaldamento
- Art.56. Inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

CAPO II - FOGNATURE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- Art.57. Scarico di acque nere

Art.58. Acque bianche nei centri abitati

Art.59. Approvvigionamento idrico

CAPO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art.60. Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture

Art.61. Caratteristiche dei locali di abitazione

Art.62. Locali per i servizi igienici

Art.63. Requisiti acustici degli ambienti

Art.64. Cantinati e seminterrati

Art.65. Autorimesse e parcheggi

Art.66. Locali con destinazione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.)

Art.67. Barriere architettoniche

Art.68. Soppalchi

CAPO IV - COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art.69. Impianti a servizio dell'agricoltura

CAPO V – NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art.70. Taglio di piante ad alto fusto negli abitati

TITOLO IV

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art.71. Stabilità delle costruzioni

Art.72. Manutenzione e conservazione degli edifici

Art.73. Edifici e altre strutture pericolanti

CAPO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art.74. Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili

Art.75. Impiego di strutture lignee

Art.76. Preventivo nullaosta dei vigili del fuoco

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE

Art.77. Prestazioni di sostenibilità degli interventi edilizi

CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art.78. Sanzioni ed ammende

Art.79. Adeguamenti al presente regolamento delle costruzioni esistenti

Art.80. Entrata in vigore del presente regolamento edilizio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. L'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio comunale, sono disciplinate dal presente regolamento edilizio in base ai disposti della L.P. 4 marzo 2008 n.1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" (Legge urbanistica provinciale) e in base alle indicazioni del Piano Regolatore Generale (PRG), del Piano regolatore Generale - Insediamenti Storici (PRG-IS), del Piano di Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano, e delle relative norme di attuazione. Il regolamento edilizio, redatto ai sensi dell'art.36 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., contiene inoltre disposizioni volte ad assicurare la sicurezza e l'igiene delle costruzioni nonché il decoro degli spazi e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2. Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

1. L'osservanza del presente regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per il titolare del titolo urbanistico abilitativo, il progettista, il direttore e il soggetto esecutore dei lavori.
2. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria o in forestale, pianificatori, urbanisti iscritti ai rispettivi albi o associazioni professionali ove previsto.
3. Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini, associazioni o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

Art.3. Vigilanza e procedure

1. Il Comune, ai sensi dell'art.123 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive stabilite nell'atto di concessione o SCIA.

Art.4. Certificazioni urbanistiche

1. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U.) richiesto quale allegato agli atti indicati

all'art.18 della Legge 28.2.1985, n.47 e s.m., è rilasciato dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale specificatamente delegato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, ai sensi dell'art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

2. Il C.d.U. specifica, per l'immobile o area oggetto della richiesta, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento eventualmente previste nei piani attuativi.
3. Il contenuto della dichiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'amministrazione comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. Per quanto riguarda il C.d.U., va inoltre tenuto conto della Legge n.183/2011 art.15 (legge di stabilità 2012), in merito al fatto che tale atto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Art.5. Certificato di agibilità

1. Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell'uomo senza la preventiva certificazione di agibilità.
2. Il certificato di agibilità è necessario sia per le nuove costruzioni, sia per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione e risanamento conservativo, ovvero per tutti gli interventi che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità degli edifici esistenti.
3. Le modalità per il rilascio del certificato di agibilità, definite dall'art. 103 bis della L.P. n.1/2008 e s.m.i. sono le seguenti:
 1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.
 2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1. il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:
 - a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
 - b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.
 3. Alla certificazione prevista nel comma 1. è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
 4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2. e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal

rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.

5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.

6. Il Comune effettua controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3., del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.

Art.6. Informazione ed accesso agli atti

1. Dell'avvenuto rilascio dei vari provvedimenti urbanistici (SCIA compresa), viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'elenco dei provvedimenti medesimi.
2. Previa presentazione di **richiesta scritta in carta libera, sottoscritta e opportunamente motivata**, chiunque può prendere visione e copia presso i competenti uffici comunali delle pratiche edilizie ed urbanistiche, nel rispetto delle modalità di diritto di accesso e di informazione di cui alle vigenti disposizioni in materia.
3. Qualora il richiedente evidenzi gli estremi del documento richiesto, la visione e le copie, compatibilmente con le esigenze e il funzionamento degli uffici, saranno concesse, di norma, entro il termine di 30 gg. dalla data di protocollo dell'istanza.

CAPO II

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 7. Disciplina degli interventi sul territorio

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della **concessione** o a seguito della presentazione di una **SCIA**, in sintonia con la L.P. 4 marzo 2008 n.1 e s.m.i., e con quanto disposto dal Capo III del presente regolamento edilizio.
2. Non sono subordinati a concessione o a preventiva presentazione di SCIA, gli interventi di cui all'art. 97 della L.P. 4 marzo 2008 n.1, e cioè:
 - a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a) della L.P.1/2008 stessa, e cioè gli interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b) della L.P.1/2008 stessa, e cioè le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali che possono pregiudicare la staticità dell'edificio;
 - a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
 - a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
 - b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno (vedere allegato);
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
 - c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;
 - d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal Regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3 della L.P.1/2008;
 - e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
 - f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111 della L.P.1/2008;

g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale;

h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione della L.P.1/2008;

i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari;

j) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio.

Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.

3. Non è inoltre subordinata a concessione o a preventiva presentazione di segnalazione certificata d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della L.P.1/2008, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c) della L.P. 1/2008 stessa, l'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt. Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.

4. Non sono altresì subordinati a concessione o a preventiva presentazione di segnalazione certificata d'inizio di attività, gli interventi di cui al Capo VI del Regolamento di attuazione della L.P. 4 marzo 2008 n.1:

attrezzature ed arredi

a) le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;

b) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere meramente temporaneo;

c) i pannelli solari o fotovoltaici di pertinenza di edifici e i relativi impianti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del Regolamento di attuazione stesso;

d) i seguenti interventi riguardanti sentieri alpini e vie ferrate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.P. 15 marzo 1993, n. 8:

- 1) la realizzazione di palestre di roccia e di vie attrezzate, mediante la semplice apposizione di chiodi in parete, di prese artificiali, di brevi tratti di scale metalliche e cavi,

senza alcuna modifica fisica del territorio, quali scavi e movimenti di terra e rocce in genere, nonché i conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2) per i sentieri esistenti, il ripristino dei tracciati originari senza allargamenti, il decespugliamento e spietramento, il rinnovo della segnaletica, le moderate rettifiche di tracciati per ovviare a situazioni di pericolo sopravvenute (frammenti, smottamenti, caduta massi, ecc.), purché le rettifiche non superino il 25 per cento dell'intero tracciato.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera a quater), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere di finitura degli spazi esterni e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, le seguenti attrezzature ed arredi:

a) le casette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,20 metri al colmo del tetto, che deve essere a due falde;
- 2) assenza di collegamenti per le forniture di servizi (elettricità, acqua, gas, fognature);
- 3) presenza di una sola struttura per lotto;
- 4) assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni;
- 5) la struttura deve essere realizzata in legno.

b) i barbecue, sia fissi che mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;

c) i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20 metri quadrati di superficie coperta;

d) i pergolati, quali struttura di pertinenza di un edificio composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o altro materiale, tali da costituire una composizione a rete, per il sostegno di piante rampicanti;

e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dal comune per la loro installazione. E' richiesta, tuttavia, la SCIA per l'installazione di tende da sole su edifici soggetti alla disciplina in materia di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio;

f) gli accatastamenti di legna realizzati in adiacenza agli edifici residenziali non eccedenti le esigenze ordinarie delle singole unità immobiliari;

g) altri elementi di arredo e sistemazione di giardini in genere di limitata entità (es. le piccole coperture in legno a due falde a protezione di strutture da giardino come tavoli, barbecue, ecc.). I muri di sostegno e contenimento di altezza inferiore a tre metri e le recinzioni sono soggetti a SCIA e all'autorizzazione paesaggistica, in quanto richiesta, e sono realizzati nel rispetto della disciplina dei regolamenti edilizi in merito alle modalità della loro realizzazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge urbanistica provinciale. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg in materia di opere di bonifica e sistemazione del terreno.

Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi non è soggetta a titolo abilitativo edilizio, purché sia osservata una distanza dai confini non inferiore a 2 metri.

Rimane fermo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese Agricole

I contenitori e distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi si considerano attrezzature connesse con il normale esercizio dell'attività agricola e come tali non sono soggetti all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio.

Opere precarie

1. Si considerano precarie, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale, le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni. Un termine superiore può essere stabilito in caso di strutture prefabbricate di cui all'articolo 19 del Regolamento di attuazione della L.P. 1/2008. Non sono precarie le opere che, pur essendo destinate ad uso esclusivamente stagionale, sono reinstallate periodicamente.
2. Si considerano altresì opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme provinciali in materia e non si applicano i commi 3, 4 e 5.
3. La comunicazione prevista dall'articolo 97, comma 2 della legge urbanistica provinciale è presentata, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ed è accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e le modalità di rimozione.
4. Il regolamento edilizio comunale può stabilire ulteriori criteri e condizioni per la realizzazione delle opere precarie in relazione all'entità e alla durata degli interventi.
5. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione il comune può chiedere, in relazione all'entità degli interventi previsti e comunque entro la scadenza del termine stabilito per l'inizio dei lavori, che la realizzazione delle opere sia subordinata alla stipula di una convenzione. Il comune trasmette all'interessato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione uno schema di convenzione che disciplini:
 - a) la tipologia dell'opera ammessa;
 - b) le eventuali modalità di esecuzione e di mantenimento del decoro dei luoghi;
 - c) le condizioni e modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
 - d) l'ammontare della fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.
6. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.
7. La realizzazione dei manufatti precari è regolata dall'art. 20 del Regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, secondo le seguenti modalità:
 - a. il termine per la comunicazione preventiva è elevato a 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
 - b. le strutture precarie sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
8. Gli elementi di arredo urbano, quali fioriere, panchine, cestini, cabine telefoniche, attrezzature per parchi giochi, da collocarsi su suolo pubblico, non sono soggetti a preventiva concessione, segnalazione certificata d'inizio di attività o parere di conformità urbanistica.
9. Analogamente non è soggetta a preventiva concessione, segnalazione certificata di inizio attività o parere di conformità urbanistica, la realizzazione di costruzioni precarie quali pergolati, patii, pensiline bus, gazebo, chioschi, ecc., su terreni di proprietà pubblica nelle

zone per servizi pubblici del PRG in vigore, purché tali costruzioni precarie non siano ancorate al suolo ma solo appoggiate. In casi particolari sarà la Giunta Comunale a stabilire eventuali limiti di tempo.

10. Le opere di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 99 della legge urbanistica provinciale, sono anche specificamente elencate al successivo art. 30 comma 4., del presente regolamento edilizio.

Art. 8. Categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

1. Gli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'art. 99 della legge urbanistica provinciale:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro;
 - d) risanamento conservativo;
 - e) ristrutturazione edilizia;
 - f) omissis;
 - g) demolizione e ricostruzione;
 - h) demolizione.
2. Le definizioni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle stabilite dall'art. 99 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., ma valgono altresì le norme di attuazione del PRG, del PRG-IS e del Piano di Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano vigenti nel Comune di Villa Rendena, purché non in contrasto con le definizioni stesse, stabilite dalla legge urbanistica provinciale.

CAPO III

PIANI ATTUATIVI

Si rinvia alle norme di cui al Titolo II, Capo IX della L.P. n.1/2008 e s.m.i., nonché al Regolamento di attuazione della legge stessa.

CAPO IV

REGIME AUTORIZZATIVO

Art.9. Concessione edilizia

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta a concessione, ai sensi dell'art.100 L.P.1/2008, ad eccezione delle opere pubbliche di cui al titolo V capo III della L.P. n.1/2008 e degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione, ai sensi degli artt.97, 98 e 105 L.P.1/2008.
2. Sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio di attività;
 - b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3 della L.P. n.1/2008;
 - c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;
 - d) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti che comportano un aumento di volume o superficie;
 - e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
 - f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.

Art.10. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi di cui all'art. 105 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., ovvero quelli non rientranti negli artt.97 e 100 della medesima legge urbanistica:
 - a) volumi tecnici;
 - b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);
 - c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie;
 - d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;
 - e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalla Comunità o dal Comune;
 - f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5 della L.P. n.1/2008, per rendere l'opera abitabile o agibile;

- g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
 - h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter) della L.P. n.1/2008;
 - i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del **10** per cento delle misure di progetto.
2. Prima di presentare la segnalazione certificata d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della L.P.1/2008 e s.m.i., l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), della medesima legge provinciale, in quanto richiesti.
 3. In alternativa alla presentazione della segnalazione certificata d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.
 4. Possono presentare segnalazione certificata d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e sono approvati i modelli per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla segnalazione certificata.
 5. La segnalazione certificata d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
 6. Il comune tiene in pubblica visione i registri delle segnalazioni certificate d'inizio di attività presentate. Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la concessione edilizia.
 7. Per le altre disposizioni relative alla segnalazione certificata d'inizio di attività si rimanda all'articolo 106 della L.P.1/2008 e s.m.i.

Art.11. Opere soggette a sola comunicazione

1. Non sono subordinate a concessione o a segnalazione certificata di inizio di attività, bensì alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica, le opere di cui all'art.97 della L.P.n.1/2008 e s.m.i nonché al Regolamento di attuazione della legge provinciale medesima.

Art.12. Opere pubbliche e linee elettriche

Opere pubbliche di competenza dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.
2. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, o che corrispondono a quelle che possono essere eseguite previa segnalazione certificata d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., sono soggette a semplice comunicazione al comune territorialmente competente.

4. Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata d'inizio di attività l'accertamento può essere sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. In alternativa alla comunicazione al comune è consentito il ricorso alle procedure di accertamento di conformità ai sensi di questo articolo.

5. Questo articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali

1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione spetta alla Provincia. Per queste opere si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 108 della L.P. n.1/2008 e s.m.i.,

Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni

1. Le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni e delle loro forme associative sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di approvazione del progetto devono essere acquisiti, se necessari, i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della L.P. n.1/2008 e s.m.i.,

3. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 114 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., salvi i casi nei quali la legge provinciale prevede espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica ha il valore di variante.

4. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto o che corrispondono a quelle che possono essere soggette a segnalazione certificata d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107 della L.P. n.1/2008 e s.m.i., sono soggette a semplice comunicazione alla struttura comunale competente in materia di edilizia.

Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a concessione edilizia.

2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva segnalazione certificata d'inizio di attività.

3. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) di competenza statale spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale

competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta di sentire il comune interessato.

5. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica.

Art.13. Modalità di presentazione della domanda di concessione e di segnalazione di inizio di attività

1. Possono richiedere la concessione o presentare segnalazione di inizio di attività i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, vale quanto disposto dagli artt. 101 e 104 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.i..
2. La domanda di concessione (presentata in carta resa legale con marca da bollo) e la segnalazione di inizio di attività devono essere presentate su apposita modulistica fornita dal Comune di Villa Rendena e/o scaricabile dal sito web del Comune stesso, sottoscritta in ogni sua parte dai soggetti aventi titolo e completa di tutti gli allegati e della documentazione essenziale come previsto dalla Delibera della G.P. n. 2019 d.d. 03/09/2010. Ad esse, per gli interventi che necessitano di progetto, vanno allegati gli elaborati delle opere da realizzare redatti da un tecnico abilitato, in forma cartacea (in duplice copia) eventualmente, se richiesto, anche su supporto magnetico (CD/DVD), in formato PDF con possibilità di stampa e riproduzione.
3. Devono essere sempre allegate le necessarie preventive autorizzazioni, dichiarazioni, e nulla osta previste da disposizioni statali e/o provinciali e/o comunali, ed eventuale ricevuta di versamento per parere igienico sanitario ove previsto.
4. E' facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione di avere titolo a presentare istanza di concessione o di segnalazione certificata di inizio di attività.
5. Il richiedente ed il progettista devono dichiarare la propria residenza ed il domicilio dove possono essere inviate o notificate eventuali comunicazioni. Il progettista deve altresì indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. La segnalazione di inizio di attività deve essere accompagnata dalla documentazione prevista in relazione alla tipologia di intervento da effettuarsi, nonché da una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato che asseveri:
 - a) la conformità delle opere da realizzarsi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
 - b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
 - c) la eventuale necessità di corrispondere il contributo di concessione.
7. Ove si riscontri l'assenza delle condizioni di legge o di regolamento per la effettuazione degli interventi richiesti il sindaco notifica al richiedente e al professionista che ha curato il progetto l'ordine di non procedere con i lavori.
8. I lavori possono essere iniziati il giorno successivo alla presentazione della SCIA, previa presentazione al Comune della Comunicazione di Inizio Lavori, redatta su apposita modulistica.

Art.14. Decadenza della concessione per nuove previsioni urbanistiche

1. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio. La relativa decadenza è dichiarata, sentita la Commissione Edilizia.
2. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

Art.15. Rilascio della concessione

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione, l'Ufficio Tecnico comunale verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.
2. Per ulteriori precisazioni in merito al rilascio della concessione, si rinvia direttamente all'articolo 102 della L.P.1/2008.

Art.16. Preavviso di diniego

1. L'Amministrazione, prima di rendere un provvedimento di diniego di concessione edilizia, come previsto dalla normativa provinciale, comunica al richiedente le ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, assegnando termine di giorni 10 (eventualmente prorogabili) per far pervenire deduzioni, memorie, documenti o quanto ritenuto utile, con avvertimento che la comunicazione ha carattere interlocutorio e non costituisce atto finale del procedimento.
2. Ove l'interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà, la pratica verrà nuovamente esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento.
3. Nel caso di mancata presentazione da parte dell'interessato di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione renderà il provvedimento definitivo di diniego conclusivo del procedimento.

Art. 17. Integrazioni delle pratiche

1. In sede di rilascio delle certificazioni previste dalla legge e dei provvedimenti autorizzatori o concessori, l'Amministrazione comunale può integrare la pratica degli elementi mancanti, anche mediante la richiesta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o autodichiarazioni a firma del proprietario o di tecnico abilitato.

Art.18. Parere preventivo

1. Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l'ammissibilità di interventi edilizi, dovrà essere presentata domanda in carta libera alla Commissione Edilizia Comunale da parte del proprietario o di chi ne ha titolo o dal progettista, con idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica e relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.

Art. 19. Concessione: durata ed effetti

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile.
2. Entro i successivi sessanta giorni, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.
3. Qualora il progetto contrasti con le norme del presente regolamento o con altre norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.
4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione, conformemente alle leggi in vigore.
5. Il rilascio della concessione può essere condizionato all'osservanza di determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori. Assieme alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vistato dall'autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.
6. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale con la specificazione del titolare e della località nella quale l'opera viene eseguita.
7. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall'inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune.
8. Le opere non iniziate e rispettivamente non terminate entro questi termini non potranno essere intraprese e proseguite se non previa nuova concessione.

9. Qualora non vi siano mutamenti di progetto rispetto alla concessione originaria, per la richiesta di nuova concessione è sufficiente la sola domanda ed eventuale altra documentazione prescritta da leggi emanate dopo il rilascio dell'originaria concessione.
10. Qualora il richiedente ometta per dimenticanza di depositare formalmente l'inizio dei lavori, nel caso i medesimi vengano effettivamente iniziati, potrà depositare posteriormente all'effettiva data di inizio lavori, la dichiarazione di inizio lavori con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'effettiva data di inizio.
11. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 103 commi 4 e 6 della L.P. 4 marzo 2008.
12. Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il titolare della concessione, ne dovrà essere presentata immediata istanza al Comune con allegato l'atto notarile che ne comprovi il passaggio, ai fini della conseguente voltura della concessione medesima.
13. La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Art. 20. Obbligo di conformità al piano regolatore generale e al regolamento edilizio

1. La concessione edilizia può essere rilasciata soltanto se l'opera proposta è conforme alle prescrizioni urbanistiche in vigore all'atto del rilascio della concessione medesima.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati e da ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.

Art. 21. Edifici di pregio artistico o storico o sottoposti a tutela ambientale

1. Nel caso in cui gli immobili siano sottoposti alle vigenti leggi nazionali o provinciali sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico e sulla tutela ambientale, i relativi progetti devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

Art. 22. Ulteriori disposizioni relative alla segnalazione certificata di inizio di attività

1. Dal giorno successivo alla data di presentazione della SCIA gli interessati possono iniziare i lavori, dandone comunicazione al comune, per gli interventi di cui al precedente art.10.

Art. 23. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Si intendono opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art.35 del Regolamento di Attuazione della legge provinciale n.1/2008 e s.m.i.. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio della zona in cui sono site.
3. Si considerano comunque:
 - a) opere di urbanizzazione primaria:
 - 1) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - 2) le piste ciclabili;
 - 3) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - 4) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - 5) le piazzole per la raccolta rifiuti;
 - 6) la pubblica illuminazione;
 - 7) gli spazi di verde attrezzato;
 - b) opere di urbanizzazione secondaria:
 - 1) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
 - 2) i mercati;
 - 3) le sedi comunali;
 - 4) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - 5) gli impianti sportivi;
 - 6) i centri sociali;
 - 7) le attrezzature culturali e sanitarie;
 - 8) i parchi pubblici
4. In sintonia con il comma 2 dell'art.103 della L.P. 4 marzo 2008 n.1, il rilascio della concessione è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa legge urbanistica provinciale, alla corresponsione di un contributo determinato dal Sindaco e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
5. Il rilascio del Certificato di agibilità rimane comunque subordinato, salve le ipotesi di cui al comma precedente, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ivi previste.
6. Le opere indispensabili per rendere stagionalmente abitabili gli edifici censiti nell'ambito del Piano di recupero e valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna di cui all'art.61 della

L.P. 4 marzo 2008 n.1, quali vasche biologiche, fosse stagne, collegamenti a sorgenti, stradine, pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc., non sono considerate opere di urbanizzazione.

7. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della segnalazione certificata d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

Art. 24. Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 100, comma 1, lettera f), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.
2. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio:
 - a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a);
 - b) le aree per elisoccorso;
 - c) gli impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione;
 - d) i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio;
 - e) gli spazi di verde attrezzato;
 - f) gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili;
 - g) gli impianti di distribuzione di carburante;
 - h) i cimiteri;
 - i) gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - j) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione.
3. Rimangono ferme le disposizioni normative che definiscono espressamente l'intervento come opera d'infrastrutturazione, anche se non compreso nell'elenco di cui al comma 2.

Art. 25. Diritti di terzi

1. La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento non contenga espressamente menzione al riguardo.
2. Si veda inoltre la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – ufficio Affari Amministrativi della P.A.T., prot.1933/02 – 13 –II – PGM di data 04.04.2002) *"Violazione dei diritti di terzi nel rilascio dei provvedimenti di natura autorizzatoria in materia di edilizia"*.

Art. 26. Domande in sanatoria

1. Si rinvia agli articoli 134 e 135 della L.P. n.1/2008 e s.m.i.

Art. 27. Deroghe

1. E' ammessa la realizzazione di opere in deroga ai sensi del Titolo IV, Capo IV della L.P. n.1/2008 e s.m.i., nonché del Regolamento di attuazione della legge provinciale stessa.

CAPO IV

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 28. Commissione Edilizia Comunale (CEC)

1. Allo scopo di affiancare l'autorità comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia connessa dalle leggi vigenti, è istituita, con funzioni consultive, la Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti. In particolare la Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle concessioni edilizie, sulle opere pubbliche per le quali il parere è prescritto, sulle deroghe urbanistiche, sulle richieste di parere preventivo, ecc.
2. In sintonia con l'art.4 del Regolamento di attuazione della L.P. n.1/2008 e s.m.i., la Commissione Edilizia Comunale, in sede di rilascio dei pareri di competenza, non può prevedere prescrizioni in contrasto con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli organi competenti, di cui al capo II del titolo III della legge urbanistica provinciale stessa, ovvero esprimersi in modo difforme dai contenuti delle predette autorizzazioni.
3. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione Edilizia può richiedere le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle norme tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale e dal presente regolamento.
4. La commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
5. Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:
 - a. il Sindaco o un Assessore da lui delegato competente in materia di urbanistica ed edilizia, che la presiede;
 - b. il Comandante locale dei Vigili del Fuoco volontari o suo sostituto;
6. Sono membri elettivi della Commissione Edilizia Comunale:

n. 2 tecnici laureati, competenti in edilizia ed urbanistica. In sintonia con l'art.36 della L.P. 1/2008 e s.m.i., i tecnici liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.
7. La Commissione Edilizia potrà essere affiancata, quando ritenuto necessario, da un esperto in materie giuridico-legali, senza diritto di voto.
8. Il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non potrà comunque superare il numero di **cinque**. Ai sensi del comma 1, lettera i) dell'art.36 della L.P. 1/2008 e s.m.i., il Comandante locale dei Vigili del Fuoco volontari o suo sostituto, non viene computato ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti la Commissione Edilizia.

9. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o, in caso di suo impedimento e assenza, da altro dipendente comunale.
10. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
11. I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
12. Non possono contemporaneamente far parte della commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di 1° grado, i parenti fino al 3° grado in linea collaterale e il coniuge, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
13. Il membro decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina. Il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.
14. Spetta ai membri della commissione un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio comunale delibererà sulla entità di tale gettone.
15. Alle sedute della commissione partecipa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia privata.

Art. 29. Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale settore Edilizia privata, e, straordinariamente **su** espressa richiesta del Sindaco, in caso di particolari urgenze.
2. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 5 giorni prima di ogni seduta.
3. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
4. I pareri della commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La commissione può sentire, qualora se ne ravvisi la necessità, o convocare, i firmatari delle domande di concessione o i tecnici progettisti.
6. Dei pareri espressi dalla commissione il dipendente comunale designato, redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
7. Qualora la commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

8. I membri della commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Art. 30. Pratiche non soggette al parere della Commissione Edilizia

1. Non è obbligatorio il parere della Commissione Edilizia Comunale per gli interventi soggetti a SCIA.
2. Non è altresì obbligatorio il parere della CEC per le opere di manutenzione ordinaria le quali non sono soggette né a concessione né a SCIA e neppure a comunicazione.
3. Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile della valutazione dell'intervento proposto.
4. I sottoelencati interventi vanno considerati di **manutenzione ordinaria** e, pertanto, di regola, non soggetti al parere della CEC:
 1. opere di riparazione, sostituzione e ripresa delle finiture esterne (infissi interni ed esterni, tinteggiatura, intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);
 2. opere di riparazione e consolidamento delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
 3. nuove recinzioni di modesta entità, di pertinenza delle abitazioni;
 4. livellamenti di giardini per l'esecuzione delle semine a prato con apporto di terra vegetale per uno spessore massimo di 10 cm e manutenzione periodica del verde (orti e giardini);
 5. tinteggiatura esterna con uguale colore di quello preesistente;
 6. tinteggiatura interna;
 7. rifacimento totale o parziale del manto di copertura inclusa l'eventuale sostituzione della sola listonatura, nel rispetto delle caratteristiche precedenti (forma, materiali e colori);
 8. consolidamento muri portanti e altre murature interne, strutture e fondazioni, nel rispetto delle caratteristiche precedenti e purché non venga pregiudicata la staticità dell'edificio;
 9. sostituzione di apparecchi o parti di apparecchi di servizi igienici;
 10. risanamento, pulizia e sistemazione di condotte a cielo aperto (scannafossi);
 11. risanamento o sostituzione di parti isolanti ed impermeabilizzanti ad esclusione del cappotto termico, purché in sintonia con quanto disposto dall'art.97 comma 1, lettera a.bis della L.P. 1/2008;
 12. sostituzione totale o parziale di impianti; adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento; inserimento di nuovi impianti tecnologici (sempre senza alterazioni delle caratteristiche distributive, volumetriche, di destinazione, ecc.), qualora non diversamente disposto da normative specifiche di settore;
 13. risanamento e rifacimento rivestimenti interni ed esterni con le stesse caratteristiche;
 14. costruzione e/o rifacimento rivestimenti interni con caratteristiche diverse;
 15. rifacimento e costruzione pavimenti interni;
 16. risanamento e realizzazione di vespai areati orizzontali;
 17. scavi in sede stradale di piccola entità (fino a 50 ml di sviluppo) per l'esecuzione di allacciamenti fognari, acquedottistici, elettrici, telefonici, ecc., delle utenze private, previa osservazione della disciplina relativa all'occupazione del suolo pubblico e all'eventuale chiusura parziale o totale della viabilità pubblica;
 18. sostituzione scale esterne in legno con stessi materiali, colore e forma delle precedenti;
 19. sostituzione grondaie, comignoli, pluviali e lattonerie in genere e dispositivi anticaduta (linee vita), con elementi aventi le stesse caratteristiche;

20. realizzazione di pergolati in legno, anche appoggiati alla casa, completamente aperti lateralmente e senza nessun manto di copertura ad esclusione degli elementi necessari a sorreggere la vegetazione o la vite;
21. capanni da caccia purché ricadenti in una delle tipologie allegate al regolamento;
22. serre stagionali leggere realizzate ad uso familiare con struttura in pvc, legno o ferro e ricoperte di nylon (la dimensione massima dovrà essere di ml. 4,00x4,00 con altezza massima inferiore a ml. 3,00) : Non dovranno essere stabilmente infisse al suolo;
23. inserimento parabole televisive con diametro massimo di ml.1,20 e antenne TV;
24. baracche per cantiere edile temporanee vincolate alla realizzazione di opere regolarmente concessionate;
25. realizzazione di drenaggi mediante materiale ghiaioso da porre in opera a ridosso delle murature esterne interrate degli edifici in sostituzione del terreno vegetale al fine di risanare la muratura interna, senza modificare la linea naturale del terreno a ridosso della muratura oggetto di intervento;
26. posa in opera di stanga/sbarra stradale;
27. posa in opera di cassa continua, cassetta per la posta, quadri elettrici e quadri contatori;
28. sostituzione del generatore di calore con altro di eguale potenza;
29. realizzazione di pozzetti nel terreno per l'esecuzione di indagini geologiche e a carattere geognostico con dimensione massima 1,50x1,50x4,00;
30. posa di elementi d'angolo sugli edifici a protezione delle facciate e degli spigoli dal vomero durante le operazioni di sgombero della neve;
31. posa in opera di "stufa a ole" o "stufa in maiolica" o stufa a pellet all'interno dell'unità abitativa;
32. nuovo foro per sfiato gas nella cucina o aerazione in locale caldaia;
33. posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, numeri civici, targhe di vie e piazze, capisaldi per punti fiduciari, semafori;
34. pensiline modello PAT per fermata autobus e corriere di linea;
35. traslazione all'interno dei lotti di proprietà e prima dell'ultimazione dei lavori, dei manufatti accessori di cui all'art.43 del presente REC, regolarmente concessionati, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati e dei parametri dimensionali autorizzati;
36. bonifiche agrarie sistemazione del terreno connesso con il normale esercizio dell'attività agricola, purché non comporti asportazione o apporto di materiale. Con la terminologia "connesso all'esercizio dell'attività agricola", si intende anche la sistemazione del fondo per permettere, a lavori eseguiti lo sfalcio anche a persona non necessariamente iscritta all'albo degli agricoltori. Gli scavi ed i riporti sul terreno dovranno essere compensativi e risultare inferiori a ml. 1,00 di altezze;
37. realizzazione di piste inerbite comportanti movimenti di terra che non realizzano scavi o riporti superiori ad 1,00 ml. Tali piste potranno essere realizzate anche da persone non necessariamente iscritte all'albo degli agricoltori, di larghezza massima di ml. 2,50, lasciate verdi e quindi non inghiaiate;
38. taglio di " lotti di legname d'opera " previsti dal piano economico forestale e taglio di lotti di alberi di natale;
39. tagli di lotti di legna da ardere annualmente affidati ai censiti dalle locali A.S.U.C.;
40. taglio di piante isolate entro e fuori il centro abitato di qualsiasi diametro;
41. riparazione, sistemazione e asfaltatura di fondi stradali mediante diverse tecniche di intervento.

CAPO IV

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 31. Svolgimento dei lavori e sorveglianza da parte dell'autorità comunale

1. Prima dell'inizio di qualsiasi intervento edilizio il titolare della concessione o della SCIA deve comunicare la data nella quale intende cominciare le opere, oltre al nome del Direttore dei lavori e dell'Impresa costruttrice, ai sensi degli artt.103 e 106 della L.P. n.1/2008 e s.m.i. nonché relative deliberazioni della Giunta provinciale.
2. Del completamento dei lavori il titolare della concessione o della SCIA è tenuto a dare comunicazione al comune ai sensi degli artt.103bis e 106 della L.P.n.1/2008. Tale documentazione è sottoscritta anche dal direttore dei lavori e dal costruttore.
3. Al termine della SCIA di completamento dovrà essere presentata apposita modulistica inerente l'ultimazione/fine dei lavori.
4. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dalla L.P. 1/2008, il concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo restando che i lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
5. Un incaricato del Comune munito di mandato del Sindaco (con documento d'identità) può in ogni tempo visitare i lavori.

Art. 32. Verifiche inerenti l'isolamento termico

1. Si rimanda alle norme di settore vigenti:

Ex legge nazionale n.10 del 1991- "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell'energia".

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, n.192 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia.

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, n.311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n.192" che modifica ed integra il D.lgs.192/2005.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009 "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Art. 33. Formazione dei cantieri

1. Chiunque esegua opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, rifacimenti, restauri o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persone o cose.

2. Prima dell'impianto della recinzione, quando essa importi l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve chiedere autorizzazione al Sindaco, e, se il recinto venisse a chiudere manufatti che interessino servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il libero accesso dei funzionari comunali.
3. Ove le opere di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, dovranno erigersi steccati di recinzione del cantiere, solidi ed alti almeno m 2.00.
4. Qualora per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigervi steccati, il primo ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a m 4 dal suolo, ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare cori sicurezza lo spazio sottostante.
5. Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblica via devono essere evidenziati mediante zebre e muniti di segnali luminosi a luce rossa, opportunamente disposti e da mantenersi accesi dal tramonto all'alba.
6. Le fronti dei ponti verso strada, devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari con stuoie o in altro modo, così da evitare la caduta di materiali sulla strada.
7. Le aperture che si praticano sulle protezioni del cantiere devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante le sospensioni dei lavori.
8. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe e scale, parapetti e simili), devono aver requisiti di resistenza, stabilità e protezioni conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
9. Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.
10. Sul luogo del cantiere deve essere apposto un cartello indicante l'oggetto dell'intervento, il nome del proprietario e del progettista dell'immobile, gli estremi della SCIA o della concessione edilizia, la ditta esecutrice dei lavori e il direttore dei medesimi e il calcolatore delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, del tecnico che ha redatto la perizia geologica, idraulica o il parere geotecnico.
11. Nel caso vengano disattese tali prescrizioni, il Sindaco ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori.
12. Nei cantieri edili finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite, è ammessa la realizzazione di costruzioni precarie (baracche da cantiere) che dovranno essere smantellate a lavori ultimati.

Art. 34. Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità

1. Qualora i lavori, gli edifici, i manufatti, le opere e in generale la situazione dei luoghi costituiscano pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, il Sindaco interviene ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

Art. 35. Cautele contro i danni e le molestie

1. Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, modifiche o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose ed attenuare, quanto è possibile, gli inconvenienti che i terzi possono risentire dall'esecuzione di dette opere.

Art. 36. Scavi

1. Negli scavi dei terreni si dovrà dare alle sponde una scarpa sufficiente ad impedire franamenti; nel caso ciò non fosse possibile, o non fosse sufficiente a dare la sicurezza, lo scavo dovrà essere armato a regola d'arte. Tutti gli scavi, che presentano il ciglio su aree pubbliche, dovranno essere muniti di steccati, recinzioni o parapetti, con relativi segnali luminosi.
2. Nel territorio della provincia di Trento, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, tenendo conto delle indicazioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 11 maggio 2012.

Art. 37. Cautele da seguire nelle opere di demolizione

1. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimento del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.
2. E' altresì vietato gettare e far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione; quando ciò sia necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro appositi contenitori, condotti, o altri mezzi precauzionali.
3. La demolizione e/o rimozione di sostanze inquinanti o materiali contenenti sostanze inquinanti (es. amianto), dovrà essere effettuata con le dovute cautele da ditte a ciò autorizzate che provvederanno anche al conferimento dei materiali presso discariche speciali.

Art. 38. Occupazione temporanea del suolo pubblico e ripristino

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono farne domanda agli Uffici comunali competenti, corredandola dei disegni e dei documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare, la durata dell'occupazione e le opere che si vogliono erigere.
3. Il Sindaco / il Responsabile dell'Ufficio Tecnico / Ufficio Tributi - fatta salva l'applicazione della relativa tassa, se dovuta - può concedere l'autorizzazione richiesta fissando l'eventuale pagamento di un canone di occupazione, le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione stessa, la scadenza dell'autorizzazione e una cauzione a garanzia del perfetto

ripristino delle proprietà pubbliche occupate.

4. Ultimati i lavori o cessate le ragioni che hanno motivato l'occupazione, o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgombrare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata ed eseguendo le opere di ripristino, eventualmente prescritte nell'autorizzazione, in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
5. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se dal caso, dall'Autorità comunale a spese del titolare dell'autorizzazione o concessione, in solito con l'assuntore dei lavori.

Art. 39. Tutela di manufatti di pubblici servizi

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico o sia necessario costruire assiti o ponteggi su area pubblica, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti ai servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'Ufficio tecnico comunale e con gli uffici od imprese che esercitano quei servizi per gli opportuni provvedimenti.
2. Quando la recinzione del cantiere racchiuda manufatti che interessano servizi pubblici, deve essere consentito il pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Art. 40. Servitù pubbliche

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private e /o sui fronti degli edifici privati, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a. tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b. segnaletica stradale e turistica;
 - c. numeri civici;
 - d. piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per la collocazione di saracinesche, idranti ed altre sovrastrutture;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi (con targhe e apparecchi relativi) e dei servizi del trasporto pubblico;
 - f. lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
 - g. mensole, ganci, tubi, condutture, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - h. cartelloni indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni, dei monopoli o simili;
 - i. orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori;
 - l. gli avvisatori elettrici stradali con i relativi accessori ed ogni elemento indispensabile all'organizzazione e all'arredo degli spazi pubblici.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.

3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sovracitati e non possono coprirli o nasconderli, e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.
4. In caso di demolizione di fabbricati, che non vengano più ricostruiti, il proprietario deve notificare al Sindaco il numero, che deve essere abolito.
5. Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati, i proprietari chiederanno al Sindaco l'applicazione del numero civico.

Art. 41. Rinvenimenti e scoperte

1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell'art.90 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidamente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo temporaneamente i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta in caso di reperimento di ossa umane.
2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.
3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 44/1975 aggiornate con l'art.4 della L. 29.12.1990 n.431 e s.m.i..

TITOLO II

INDICI URBANISTICO-EDILIZI

ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art.42. Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici e definizioni particolari

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si assumono le definizioni e i metodi di misurazione delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, nonché della L.P. n.1/2008 e s.m.i., del relativo Regolamento di attuazione e relative deliberazioni.

Art.43. Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici: ulteriori definizioni e/o specificazioni rispetto alle Norme di attuazione (NA) del PRG

Ampliamento

Si intende l'ulteriore costruzione in senso verticale o orizzontale di abitazione o di vani di un fabbricato già esistente.

Abitazione, stanza, vano

- 1) per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente.
- 2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio tra due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro;
- 3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;
- 4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc, nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

Lotto minimo

Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

Risulta ammissibile effettuare un “trasposizione/traslazione” di volume all’interno della stessa proprietà previa contemporanea demolizione dell’esistente ed a seguito di verifica della legittimità del medesimo.

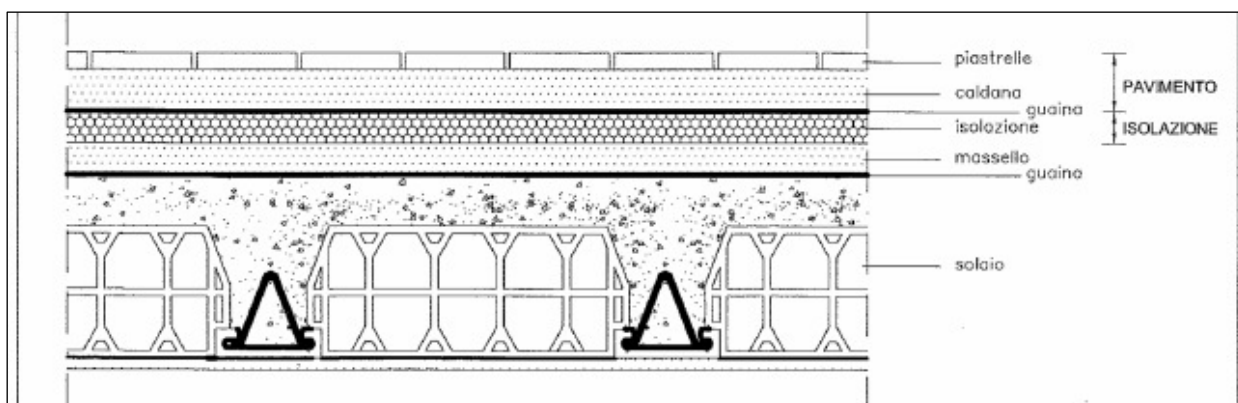
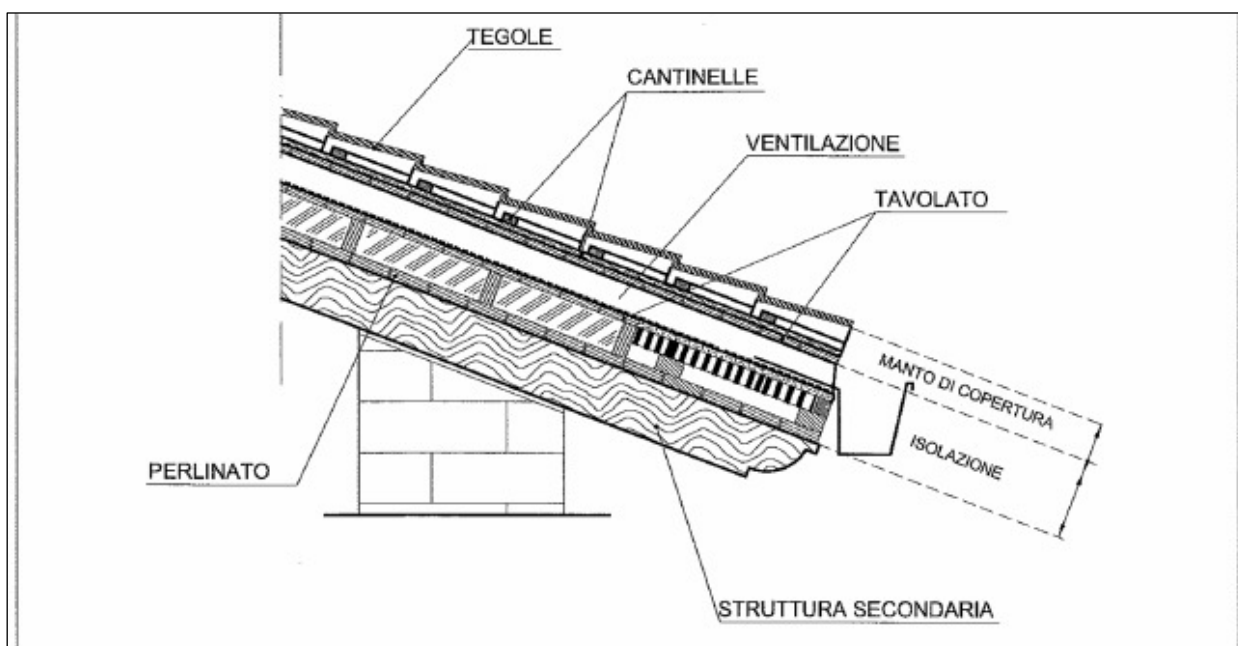
Le fasce di rispetto e comunque tutte le zone G di PRG comprese all'interno di un lotto edificabile (escluse e zone G5 - aree a rischio geologico ed idrologico) concorrono al raggiungimento della superficie minima e del rapporto superficie-volume edificabile.

Manto di copertura

Per manto di copertura si intende il pacchetto composto da:

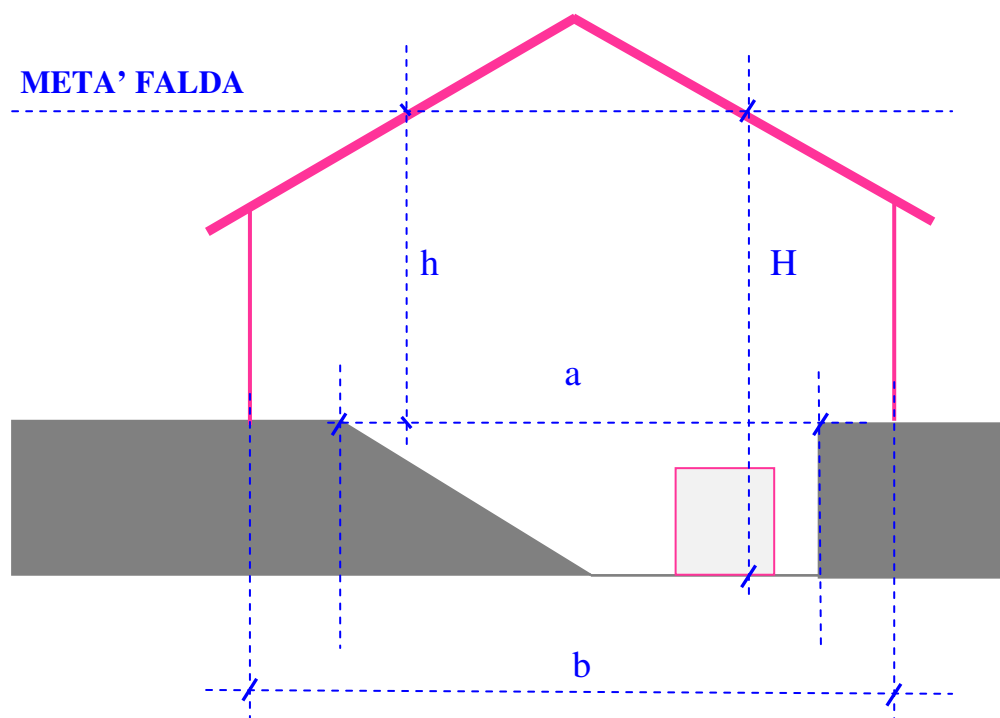
- tegole e/o altro manto di copertura;
- listoni porta tegole;
- pacchetto termico max 18 cm;
- guaina;
- tavolato di perline

Sono esclusi i canteri e l’orditura principale portante.



Misurazione dell'altezza

In caso di facciate costeggiate da tunnel laterale di ingresso al garage, il medesimo dovrà avere una lunghezza totale inferiore ai $2/3$ per escludere il piano del medesimo dalle verifiche dell'altezza:



$a < 2/3 b$ altrimenti l'altezza da verificare sarà H anziché h

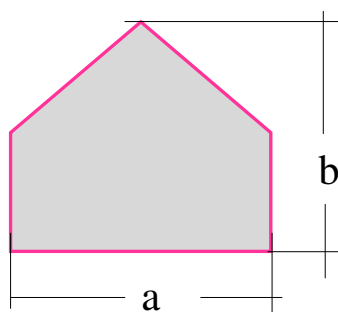
Volumi tecnici

Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Sono esenti dal contributo di concessione e dagli standards urbanistici. Sono considerati volumi tecnici da realizzare oltre il manto di copertura e necessari a soddisfare esigenze collegate alla sicurezza, gli abbaini, l'extracorse degli ascensori, le canne fumarie e di ventilazione, le torrette dei camini indipendentemente dalle capacità volumetriche del lotto in questione.

Abbaini

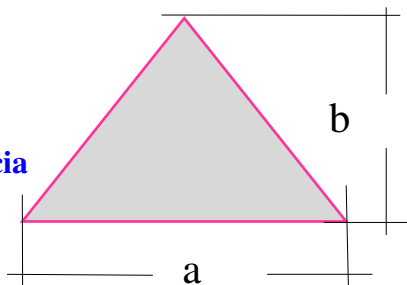
Gli abbaini potranno essere realizzati sugli edifici presenti nella perimetrazione del centro abitato ed in numero di uno per ogni unità immobiliare presente nel sottotetto. Tali abbaini possono avere due forme:

in centro storico a “cuccia di cane”



misure massime di ingombro $a = 140 \text{ cm}$, $b = 120 \text{ cm}$

fuori dal centro storico oltre che a “cuccia di cane” anche a piramide



misure massime di ingombro $a = 140 \text{ cm}$, $b = 120 \text{ cm}$

AI FINI DEI PARAMETRI EDIFICATORI DI ZONA NON SI COMPUTANO COME VOLUME URBANISTICO, GLI ABBAINI PURCHE' RISPECCHINO LE DIMENSIONI E LE TIPOLOGIE SOPRA INDICATE

Volumi accessori legnaia – ricovero attrezzi

In sintonia con l'art. 9 delle Norme di attuazione di PRG e con lo specifico allegato alle NA stesse, questi manufatti accessori possono essere realizzati, subordinatamente al parere della Commissione Edilizia Comunale, nelle zone a specifica destinazione residenziale (Centri storici compresi), in tutte le aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e la loro realizzazione è ammessa solo in presenza, o dopo l'ultimazione, dell'edificio principale destinato a residenza a cui si riferiscono, **nella misura di 1 volume accessorio per ogni fabbricato residenziale, indipendentemente dal numero di alloggi ivi insediati.**

Nel caso di edifici a schiera caratterizzati da fabbricati abitativi autonomi, privi di parti comuni a livello del piano terra, architettonicamente e formalmente separati uno dall'altro (con accessi e pertinenze separate, distinte ed esclusive per ciascuna unità abitativa) potrà essere realizzato un volume accessorio per ciascun alloggio.

Inoltre, dato che lo schema tipologico di volume accessorio, allegato alle Na di PRG precisa che *"I volumi accessori possono essere realizzati anche nelle aree pertinenziali di quegli edifici residenziali che hanno le pertinenze in area agricola o in area a verde di protezione, purchè situati sugli spazi pertinenziali degli edifici principali"*, si specifica che detti spazi pertinenziali devono essere effettivamente vincolati urbanisticamente agli edifici residenziali.

AI FINI DEI PARAMETRI EDIFICATORI DI ZONA NON SI COMPUTANO COME VOLUME URBANISTICO, I SUDDETTI ACCESSORI-LEGNAIA/RICOVERO ATTEZZI, PURCHE' RISPECCHINO LE DIMENSIONI E LE TIPOLOGIE RIPORTATE NELL'ALLEGATO GRAFICO ALLE NORME DI ATTUAZIONE.

Volumi: ulteriori specificazioni

AI FINI DEI PARAMETRI EDIFICATORI DI ZONA NON SI COMPUTANO I VOLUMI TECNICI, COME PURE IL VOLUME DELLE RAMPE PORTICATE DI ACCESSO ALLE AUTORIMESSE, DEI BALCONI, DELLE LOGGE, DEI PORTICI E/O PORTICATI ANCHE SE CHIUSI SU CINQUE LATI.

Art.44. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

1. Vale quanto disposto dai relativi articoli delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Art.45. Distanze minime tra i fabbricati

1. Vale quanto disposto dai relativi articoli delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Art.46. Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aree di sviluppo urbano

1. Vale quanto disposto dai relativi articoli delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Art. 47. Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della concessione edilizia originaria.
I frazionamenti ed i trasferimenti di proprietà (sia di terreni che di edifici) avvenuti in data posteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, non potranno far venir meno lo spirito di questa norma.
Qualora vi siano edifici fuori dal centro abitato, così come perimetrato nella Delibera del Consiglio Comunale n. 28 dd. 20.12.1966 e privi di concessione in quanto realizzati anteriormente al 1967, i medesimi creano un vincolo di inedificabilità sulle aree di pertinenza pari ad una superficie data dal rapporto tra il volume urbanistico fuori terra dell'edificio e l'indice di edificabilità stabilito in 2 mc. su ogni mq..
4. Considerando che da una ricerca approfondita presso l'archivio comunale non si è riusciti a trovare la perimetrazione certa del centro abitato al '42 e al '67, si intende valida sia per l'anno 1942 che per l'anno 1967 quella desumibile dal Programma di Fabbricazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd. 20.12.1966.
5. La cessione di volumetria tra due o più fondi contigui (per qualsiasi entità volumetrica), per le zone residenziali e per le zone agricole, potrà avvenire solo a seguito di intavolazione di detto aggravio sul foglio "C" del libro fondiario. Tale cessione e conseguente intavolazione dovranno avvenire prima del rilascio di qualsiasi provvedimento concessorio.

TITOLO III

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTIINCENDIO E DIVERSE

CAPO I

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 48. Inserimento ambientale degli edifici

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
2. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
3. Il Sindaco può mediante apposita ordinanza, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
4. Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale protezione dell'Autorità, i provvedimenti del Sindaco dovranno essere preceduti dalla necessaria autorizzazione dell'Autorità stessa.

Art. 49. Decoro degli spazi

1. Le superfici non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate e, ove è possibile, arborate.
2. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, che risultino indecorosi o pericolosi.
4. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
5. Nella perimetrazione del centro abitato, così come determinato dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento (mediante cartelli di inizio e fine abitato), è sempre possibile porre in opera insegne, cartelli, manifesti, striscioni o altri mezzi pubblicitari salva l'acquisizione (se necessaria) dei pareri del Servizio viabilità della P.A.T. e della Tutela del

Paesaggio, del proprietario del suolo, dell'edificio o di altre strutture in genere, fatto salvo il pagamento dell'imposta pubblicitaria. Il Comune può richiedere specifica documentazione attestante il collocamento e l'ambientazione delle insegne, dei cartelli, degli striscioni o degli altri mezzi pubblicitari proposti, nonché il loro dimensionamento. Nel caso vengano interessate strutture e/o proprietà comunali, l'Amministrazione si riserva eventualmente, in relazione alle caratteristiche delle insegne, cartelli, manifesti, striscioni o altri mezzi pubblicitari proposti, la facoltà di deliberare in merito.

6. Su tutto il territorio comunale è vietato scaricare liberamente e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura se non nei siti appositamente predisposti e regolamentati.

Art. 50. Sporgenza delle facciate

1. Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura ed i poggioli purché realizzati ad un'altezza superiore a ml 4.50 e con sporto non maggiore di ml 1.50;
2. La posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.
3. Sono ammesse inoltre le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo o intralcio per le persone o le cose:
 - la realizzazione di cappotto termico esterno per una sporgenza uguale o inferiore ai 10 cm;
 - la posa di “elementi d'angolo” a protezione delle facciate e dagli spigoli durante le operazioni di sgombero neve ecc. con una dimensione in pianta a forma circolare e diametro di 15 cm.

Art. 51. Recinzione delle aree private, accessi veicolari

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. Entro i limiti del centro abitato (zone edificate e destinate agli insediamenti) è possibile realizzare delle recinzioni alle proprietà mediante posa di palizzate, ringhiere in ferro, in rete plastificata o zincata, cancelli carrai e pedonali con altezza complessiva pari a ml 1,50 misurate dal piano di campagna.

Nella zona di montagna e fuori dal centro abitato, le recinzioni dovranno essere realizzate in legno, qualora non diversamente imposto da leggi di settore.

Per impedire la fuoriuscita di piccoli animali domestici o l'introduzione nelle colture di quelli selvatici potrà essere posta in opera, nel lato interno, una rete “antianimale” o di altro tipo anche sovrapposta a quelle di cui sopra.

Fuori dal centro abitato o comunque perimetralmente alle aziende agricole, l'altezza della recinzione potrà essere pari a ml. 2,00 e non necessariamente in legno. Tutte le recinzioni dovranno essere poste in opera evitando di chiudere il passaggio a fondi limitrofi qualora serviti da servitù agrarie non intavolate. A tal proposito il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in merito.

Al fine di non pregiudicare futuri allargamenti stradali, così come previsti dal PRG, i muretti e le recinzioni di aree private prospicienti su spazi o vie pubbliche dovranno essere poste in posizione arretrata di 150 cm. Se necessario un maggiore arretramento, la valutazione della

misura più opportuna sarà demandata, oltre che al parere della Commissione Edilizia Comunale, anche alla Giunta comunale che delibererà in merito.

Non dovranno operare tale arretramento gli interventi di manutenzione ordinaria delle murature o delle recinzioni esistenti. Come intervento di “manutenzione ordinaria” è da intendersi quello necessario per la sostituzione di una parte di muro o di recinzione impiegando gli stessi materiali e mantenendo le stesse caratteristiche.

E' possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione degli agenti atmosferici per i cancelli pedonali d'ingresso. Queste non potranno oltrepassare l'altezza massima al colmo di ml. 2.80 e avere una larghezza massima, compresi gli sporti di gronda, di ml. 2.30.

b. è vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati;

c. le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere conservate.

In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimenti delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con il materiale di caratteristica simile a quello preesistente;

d. per i muri di sostegno valgono le seguenti prescrizioni:

1. salvo quanto previsto dalle Norme di attuazione del PRG e dalle Disposizioni provinciali in materia di distanze, i muri di sostegno non possono essere di norma più alti di ml 3.00: nelle zone insediative residenziali, devono essere realizzati preferibilmente in pietra a faccia a vista;

2. i muri di sostegno tradizionali esistenti devono essere conservati. In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di crolli o rifacimenti dei muri di sostegno tradizionali, gli stessi devono essere ripristinati con un materiale di caratteristica simile a quello preesistente.

3. per le distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre e dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, valgono le disposizioni del PRG adeguate alla Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010 (disposizioni attuative dell'Art.36, comma 2, della LP.1/2008).

2. Gli accessi veicolari privati che aggettano direttamente su strade e/o vie pubbliche dovranno essere adeguatamente arretrati in modo tale da non intralciare il traffico e da non creare pericoli per la viabilità.

Risulta possibile la realizzazione di cancelli carrai a filo strada, qualora sia troppo penalizzante per il privato adottare altre soluzioni. In tal caso i medesimi dovranno aprirsi verso l'interno della proprietà ed essere dotati di elettrificazione comandabile a distanza con telecomando. Nuovi accessi veicolari privati, aggettanti direttamente su strade e/o vie pubbliche, devono essere autorizzati da apposita delibera della Giunta comunale.

3. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare, per particolari questioni di sicurezza e decoro, l'uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza), o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

Art. 52. Prescrizioni edilizie particolari

1. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; dette costruzioni non dovranno in nessun caso essere in stile (alpino, rustico, ecc.) ma rispecchiare semplicemente la funzionalità e le ragioni per le quali debbono sorgere; detti impianti, inoltre, debbono in ogni caso disporre di area propria e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.

Art. 53. Igiene del suolo e del sottosuolo - opere interrato

1. Non è permesso costruire locali ad uso abitazione contro rilievi montuosi o terrapieni se non a distanza di norma di almeno tre metri dal piede delle scarpate naturali del terreno o dei muri di sostegno o comunque da sporgenze del rilievo a qualsiasi altezza.
La misurazione dei 3,00 ml dovrà essere eseguita a partire dal filo esterno della facciata.
2. E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili, se non dopo adatta opera di bonifica, che rimetta il terreno in buone condizioni igieniche, riconosciute tali dall'Autorità Sanitaria competente in materia, e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. In ogni caso devono essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
4. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

Art. 54. Camere d'aria, isolazioni e vespai

1. In tutti i locali abitabili che abbiano solaio o soffitto a diretto contatto con l'esterno è obbligatorio l'isolamento termico mediante adatti materiali o intercapedine.
2. Tutti i locali abitabili che si trovano a contatto con il terreno dovranno essere isolati termicamente mediante posa di idonei materiali e dovranno essere dotati di sottostante strato di ghiaione di almeno 40 cm oppure di intercapedine (vespaio areato).
3. E' possibile realizzare intercapedini areate verticali completamente interrate e non accessibili, aventi funzione di vano tecnico, mantenendo una larghezza massima netta di m. 1,20.

Art. 55. Isolamento termico ed acustico - impianti di riscaldamento

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone deve essere dotato di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3. Particolari accorgimenti ed adeguati materiali devono essere adottati ai fini di realizzare un efficiente isolamento termico ed acustico dei locali abitabili.
4. In particolare debbono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio (ascensori, impianto idro-sanitario, colonne di scarico, riscaldamento, ecc.)
5. Debbono essere osservate in materia di inquinamento acustico le norme contenute nella L.P. 18.3.1991, n.6 e relativo regolamento di esecuzione.
6. Gli alloggi destinati ad abitazione permanente devono essere dotati di impianti di riscaldamento. Per impianto di riscaldamento si potranno intendere anche la stufa a ole, i caminetti e le stufe a legna.
7. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una canna fumaria avente sezione minima come richiesta dalla normativa vigente.

Art. 56. Inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

1. Le emissioni in atmosfera nonché gli scarichi nelle acque, al fine di tutelare l'ambiente e le sue componenti naturali da contaminazioni, sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) e del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. Il Sindaco, sentiti eventualmente gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti, al fine di evitare inquinamenti atmosferici, idrici, ecc..
3. Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

CAPO II

FOGNATURE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 57. Scarico di acque nere

1. Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati con le modalità previste dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – D.P.G.P: 26.01.1987 n.1-41/legisl. e s.m.i. e successive modificazioni e dal Regolamento comunale per il servizio di fognatura.
2. Il regolamento comunale di fognatura disciplina anche la materia relativa alle fosse biologiche ed ai pozzi neri.
3. E' ammesso lo scarico sia in fossa stagna che in fossa imhof, previa presentazione di una SCIA con allegata idonea relazione geologica e altra documentazione di rito.
4. Le condutture di convogliamento esterno devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici e devono essere costruite con materiali impermeabili e inattaccabili.
5. L'impianto fognante interno all'edificio deve essere dotato di ventilazione con condutture di areazione a bocca aperta portata oltre la copertura, oltrechè di sfiati delle colonne di scarico e delle imhof.
6. Ogni nuovo allacciamento o rifacimento di quelli esistenti, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previo l'inoltro di istanza da redigersi su apposita modulistica, ad eccezione dei casi rientranti nel precedente art.30 comma 4., del presente regolamento.

Art. 58. Acque bianche nei centri abitati

1. Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura, con le modalità previste dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – D.P.G.P: 26.01.1987 n.1-41/legisl. e s.m.i e dal Regolamento comunale per il servizio di fognatura. In mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna: queste non dovranno mai essere sul suolo stradale o pubblico.
2. Le acque meteoriche devono essere di norma convogliate dalle coperture al suolo mediante appositi pluviali; il loro tratto terminale deve essere realizzato con tubazioni per un'altezza non inferiore a ml 1.50.
3. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
4. Il convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di Legge.

Art. 59. Approvvigionamento idrico

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio e dell'eventuale impianto antincendio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico ed antincendio può essere prelevata, a seguito della acquisizione dell'autorizzazione alla derivazione, da acquedotti o da pozzi privati: nel caso di uso domestico essa dovrà risultare potabile dall'analisi dei Laboratori di igiene competenti (con perizia a spese dell'interessato) e l'uso dovrà essere consentito dall'Autorità Sanitaria competente.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costituiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale e per il servizio di acquedotto.
4. L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi industriali, agroindustriali, di irrigazione, di refrigerazione, dovranno altresì essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.
5. Ogni nuova derivazione o rifacimento di quelle esistenti, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, previo l'inoltro di istanza da redigersi su apposita modulistica.

CAPO III

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 60. Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture

1. Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.

2. Per essi valgono le seguenti norme:

a. Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m di quota)

L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.50.

La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento, riferita alla superficie vetrata con esclusione della zoccolatura e delle parti lignee del telaio.

b. Zone di montagna (oltre i 901 m di quota)

L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.40.

La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento, riferita alla superficie vetrata con esclusione della zoccolatura e delle parti lignee del telaio.

3. I locali abitabili debbono avere una superficie minima netta di **mq 8.00**, riducibile a **mq 6.00** per la cucina, tuttavia l'alloggio minimo deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a **mq 60.00** utili. Per superficie utile si intende la superficie interna al perimetro dell'unità abitativa, detratto lo spessore delle pareti divisorie.

Fanno eccezione a questa norma gli alloggi residenziali costruiti dall'I.T.E.A., dal Comune di Villa Rendena o da altri Enti pubblici istituzionalizzati per i quali, comunque, la superficie utile non potrà essere inferiore a **mq 35.00**, ovvero gli interventi sul patrimonio edilizio esistente qualora gli alloggi esistenti siano già di dimensioni inferiori ai 60.00 mq.

E' inoltre ammessa la superficie minima utile dell'alloggio di **mq 35.00**, per quelle unità edilizie facenti parte di edifici ricadenti entro il perimetro dei Centri Storici (sia centri aggregati che manufatti isolati di carattere storico-tradizionale che manufatti sparsi, secondo la classificazione stabilita dal PRG-IS), per le quali tale scelta sia l'unica tecnicamente possibile, riferita a situazioni strutturali, dimensionali o di proprietà.

4. Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35%, è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di **ml 2.20** riferita almeno alla superficie minima dei locali e dell'alloggio di cui al comma precedente.

5. Per le mansarde le superfici di illuminazione ed areazione non dovranno essere inferiori a **1/12** della superficie del pavimento.

6. Per gli ambienti non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, corridoi, disimpegni, latrine, guardiole, è ammessa un'altezza minima di **ml 2.20**; per i posti macchina singoli è ammessa un'altezza minima di **ml 2.00**.
7. Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta una altezza minima di **ml 2.70**, salvo particolari disposizioni di Legge, o per edifici esistenti, comunque previo parere o accertamento igienico-sanitario, che accerti la sufficienza igienica, fatta dall'Autorità Sanitaria.
8. Nell'effettuazione di opere di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina di edifici di interesse storico o artistico, è consentito derogare dalle norme di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e, limitatamente all'inclinazione minima delle falde del tetto, 5, purché l'Autorità Sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.
9. Le "case da mont" possono essere considerate edifici usati saltuariamente e come tali non devono sottostare ai requisiti di cui al presente articolo (vedere a tal proposito le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del Piano per la Conservazione e Valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, allegato al PRG di Villa Rendena).
10. Gli alloggi oggetto di locazione, in attuazione alla politica provinciale della casa ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), devono soddisfare le caratteristiche stabilite dall'art.5 "Idoneità degli alloggi locati" del Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 18- 71/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

Art. 61. Caratteristiche dei locali di abitazione

1. La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili con possibilità di affaccio all'esterno dell'edificio.
2. Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
3. E' comunque da assicurare in ogni caso con idonea canna l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano, in ragione di un ricambio d'aria di **15 vol./ora**.
4. Il posto di "cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli, fornito di idonea canna di ventilazione.
5. Gli impianti di aspirazione dovranno:
 - a. nel caso di aspirazione meccanica centralizzata avere le canne di sezione risultante da idoneo calcolo allegato al progetto, che garantisca i ricambi minimi orari richiesti;
 - b. nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, si dovrà garantire almeno **15 ricambi /ora**.

Art. 62. Locali per i servizi igienici

1. Tutti gli alloggi devono essere provvisti di servizi igienici con i seguenti requisiti:
 - a. superficie non inferiore a **mq 4.00**;
 - b. areazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a **mq 0.60** oppure ventilazione meccanica con un minimo di **15 ricambi /ora**.
 - c. pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di **ml 2.00**;
 - d. vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore e minori strutture igieniche, ma devono essere rispettati i requisiti sub b., ad eccezione della superficie minima finestrata che può essere ridotta a **mq 0.30**, e sub c.
3. Sono fatte salve le disposizioni specificamente stabilite dalle norme provinciali in materia di esercizi alberghieri e di ricezione turistica all'aperto.
4. I locali dei servizi igienici non possono essere costruiti pensili o su terrazze o comunque sporgenti dai muri.

Art. 63. Requisiti acustici degli ambienti

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano sia ad edifici di nuova costruzione, che agli ampliamenti degli edifici esistenti.
2. Nel caso di ristrutturazione degli edifici esistenti che comportino il rifacimento dei muri e dei serramenti esterni, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può disporre, sulla base dell'applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo totale o parziale di attuazione delle norme contenute nel presente articolo, anche al fine di escludere che gli eventuali rumori in essi immessi dalle sorgenti esterne non determinino il superamento dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica di Villa Rendena.
3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati, in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.
4. In relazione ai requisiti acustici, gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:
 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari;
 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli e assimilabili.

Art. 64. Cantinati e seminterrati

1. I cantinati ed i seminterrati non possono, di norma, essere adibiti ad uso di abitazione, fatta eccezione per gli stessi che fuoriescono, con riferimento al singolo locale, dalla linea del terreno, per almeno 2/3 del volume e presentino l'altezza minima prescritta per uso abitativo.
2. L'altezza minima di questi locali, per funzioni non abitative, non potrà essere, in ogni caso, inferiore a **ml 2.20**. Le finestre dei sotterranei poste in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno cm 10 dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

Art. 65. Autorimesse e parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi.
2. Per la determinazione degli spazi di sosta e dei parcheggi si applicano le norme stabilite dalla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 59 della L.P.n.1/2008 e s.m.i., nonché ai sensi dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n.2023 dd.03.09.2010. Valgono altresì le specifiche norme di zona, qualora più restrittive.
3. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione del posto macchina, interrati o fuori terra.
4. Per le specifiche si rinvia alle norme di settore vigenti.
5. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato di almeno metri 1.50 dal limite dell'area soggetta a transito veicolare (strade pubbliche o private) mantenendo la continuità di eventuale marciapiede ed essere pianeggiante o semipiana, comunque con pendenza mai superiore al 5%, in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare.
6. Le rampe di cui sopra non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità.
7. Nell'esecuzione di opere di restauro e risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle cose di interesse storico e artistico, è consentito derogare alle norme di cui al precedente comma 5.

Art. 66. Locali con destinazione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.)

1. Questi edifici dovranno essere progettati in conformità a tutte le norme di legge che in quel momento saranno in vigore per quel tipo di edifici o genere di industria, per l'incolumità del pubblico, per l'igiene del lavoro, per i locali per lo sport e gli spettacoli, per le norme antincendi, per tutto quanto può interessare l'attività a cui l'edificio sarà destinato.

Art. 67. Barriere architettoniche

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
2. Oltre alle provvidenze, di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
3. Si fa comunque riferimento alla Legge Nazionale n° 13 dd. 08/01/89 e al Regolamento di attuazione - D.M. n°236/89 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla L.P. n°1 dd. 07/01/91.

Art. 68. Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il locale da soppalcare deve avere, a soppalco realizzato, un'altezza media ponderale (considerata sotto il tavolato) non inferiore a metri **2,20** per i locali da adibirsi ad abitazione permanente e di metri **2,70** per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
 - la superficie soppalcata non superi la metà della superficie del locale da soppalcare nel caso di abitazione e i 2/3 nel caso di usi diversi dall'abitazione.

CAPO IV

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 69. Impianti a servizio dell'agricoltura

1. I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di ml 100, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia, idonea a sopperire alle esigenze di una stagione, situata a distanza non minore di ml 30 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse, non minore di ml 30 dalle strade, non minore di ml 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di ml 5 dalle stalle.
6. Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.
7. La platea deve avere superficie non inferiore a mq 4 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso al volume del letame con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto, che deve essere a tenuta e di mc 2 per capo di bestiame.
8. Deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.
9. Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di ml 250 dai centri abitati, esistenti o previsti.
10. Particolarmente curate debbono essere le difese contro gli incendi soprattutto in presenza di fienili o legnaie.

CAPO V

NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 70. Taglio di piante ad alto fusto negli abitati

1. Il taglio di piante ad alto fusto, con diametri del tronco superiore ai 40 cm. nell'ambito degli abitati, qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e qualora non ricadenti in aree soggette a tutela paesaggistico ambientale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentita, ove occorra, la Commissione Edilizia.

TITOLO IV

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 71. Stabilità delle costruzioni

1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali a costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 72. Manutenzione e conservazione degli edifici

1. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti di igiene, di sicurezza e di decoro che convengono alla località in cui gli edifici sorgono.

Art. 73. Edifici e altre strutture pericolanti

1. Quando un edificio o parte di esso, e altre strutture quali i muri di sostegno presentano caratteri di pericolosità, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazione per l'incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico Comunale di fare le occorrenti constatazioni e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine. In particolari casi di urgenza il Sindaco può far precedere il sopralluogo tecnico dall'ingiunzione di pericolo, sgombero, ecc.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 18 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1.
3. Nel caso la denuncia fosse presentata da privati, il Sindaco potrà richiedere che essa sia corredata da parere scritto di un tecnico.

CAPO II

PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 74. Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili

1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 75. Impiego di strutture lignee

1. Nel caso in cui particolari condizioni ambientali e tradizioni costruttive locali richiedano l'uso di strutture lignee, l'impiego di esse è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili con l'uso di materiali o vernici omologate antincendio.

Art. 76. Preventivo nullaosta dei vigili del fuoco

1. Il preventivo nullaosta del Servizio Antincendi e Protezione Civile è richiesto, nei casi previsti dalle leggi vigenti, in materia.

CAPO III

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 77. Prestazioni di sostenibilità degli interventi edilizi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di zona del PRG di Villa Rendena, viene disciplinata la valutazione di tutte le edificazioni concepite secondo criteri e modelli conformi ai principi di sostenibilità ambientale la cui applicazione implica l'attuazione di processi produttivi e di vita dell'edificio rispettosi dell'ambiente, del contesto sociale in cui si applicano, ed infine ad impronta limitata sull'ecosistema.
2. A tal fine è prevista l'introduzione di un regolamento apposito applicabile alle nuove edificazioni, agli ampliamenti e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 99 della L.P. 1/2008 e ss.mm.
3. Al fine di diffondere l'applicazione delle pratiche sostenibili di cui al comma 1, sono introdotti nel medesimo regolamento di cui al comma 2, incentivi volumetrici e/o economici basati sulle valutazioni previste dall'art.86 della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative.
4. Si rimanda al Capo II "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile" della L.P. 1/2008 e al relativo regolamento di attuazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 78. Sanzioni ed ammende

1. I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficiale sanitario e i vigili urbani hanno il compito, secondo le rispettive competenze, di vigilare sui lavori e di accertare il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
2. Per espletare tale compito hanno il diritto di accedere dovunque si eseguano opere ed esaminare documenti tecnici ed amministrativi.
3. Per le contravvenzioni al presente regolamento si applicano le norme previste dalla legislazione in vigore.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art.18 della L.R. 4.1.1993, n.1 e s.m.i..
5. Per le infrazioni alle norme igieniche, si applicano le penalità stabilite dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934.

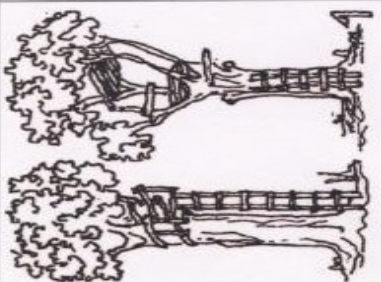
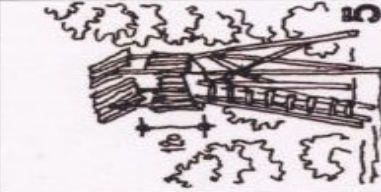
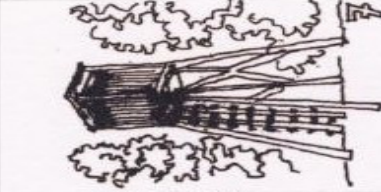
Art. 79. Adeguamenti al presente regolamento delle costruzioni esistenti

1. Il Sindaco, per motivi di interesse pubblico, può promuovere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale e concesse a termini delle Leggi vigenti nella epoca della loro costruzione, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.
2. La rimozione di tali strutture esistenti o sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre, al piano terreno aprentesi all'esterno, ecc. deve essere prescritta in occasione di restauri degli edifici o delle parti in questione, salvo le contrarie disposizioni vigenti.

Art. 80. Entrata in vigore del presente regolamento edilizio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Comunale, per 10 giorni consecutivi, dall'avviso dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dello Statuto Comunale.
2. Da tale data restano abrogate tutte le disposizioni regolamentari locali contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili, fatte salve le vigenti previsioni del PRG, per modificare le quali è indispensabile una variante urbanistica secondo l'iter determinato dalla L.P.1/2008.

TABELLA TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA

TIPOLOGIA SISTEMA DEI VINCOLI							
	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO
	AUTORIZZAZIONE URBANISTICA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)
	COMPATIBILE OVE AMMESSE DAI PIANI						
	in bosco in altre zone						
	CONFORMITA' URBANISTICA AI PIANI						